CONVENZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI ATTIVITA' PROMOZIONALI 2024

TRA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

E ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI BRESCIANI

PREMESSO CHE

- l'Associazione Florovivaisti Bresciani si è costituita nel 1975 con il fine di promuovere l'attuazione dello sviluppo delle aziende del comparto florovivaistico bresciano;
- la Camera di Commercio di Brescia, ai sensi dell'art. 2 della legge 580/93, come da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, promuove il settore florovivaistico della provincia di Brescia tramite il finanziamento delle attività oggetto della presente convenzione, stipulata compatibilmente con la normativa europea, utilizzando le risorse di cui alla legge n. 580/1993, art. 18, comma 1, lett. a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%;
- che la Camera di Commercio erogherà all'Associazione Florovivaisti Bresciani, quale cofinanziamento per le attività previste nella presente convenzione, e regolarmente rendicontate, la somma massima complessiva di € 9.000;

TRA

la Camera di Commercio di Brescia, con sede in Brescia, Via Einaudi 23, CAP 25121, codice fiscale 80013870177 Partita I.V.A. 00859790172, rappresentata dal Segretario Generale, dr Massimo Ziletti,

Ε

l'Associazione Florovivaisti Bresciani, con sede legale in Brescia, Via L. Gussalli, 3, codice fiscale e Partita I.V.A. 03546560172, rappresentata dal Presidente Sig. Fausto Dester,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

- 1. L'Associazione Florovivaisti Bresciani si impegna a realizzare, nel corso dell'anno 2024, le seguenti iniziative a favore di tutte le imprese bresciane operanti nel settore florovivaistico:
- a) promozione del settore mediante divulgazione tecnico/informativa in eventi, mostre e manifestazioni spesa preventivata: € 12.000;
- b) progetti di formazione ed informazione rivolti ad operatori e figure tecnicheprofessionali del settore – spesa preventivata: € 6.000.
- 2. La spesa totale preventivata è pari ad € 18.000.

- 1. L'Associazione Florovivaisti Bresciani, entro il 28 febbraio 2025, si impegna a presentare alla Camera di Commercio, all'indirizzo di pec camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it:
- un rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate, comprensive del cofinanziamento camerale e delle spese sostenute, con evidenziazione dell'eventuale disavanzo o utile conseguito per la realizzazione delle iniziative indicate nel precedente art. 1.1, e svolte nell'anno 2024;
- copia dei documenti giustificativi delle spese sostenute e copie dei documenti relativi ad eventuali entrate accertate;
- la dichiarazione agli effetti fiscali compilata sull'apposito modello predisposto dall'ente camerale con la dichiarazione del regime I.V.A. applicato ed i relativi estremi normativi, al fine della corretta definizione dei costi sostenuti per le iniziative ammesse a cofinanziamento;
- il materiale pubblicitario (inviti, manifesti, ecc.) con il quale è stato pubblicizzato il cofinanziamento della Camera di Commercio con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia"; in caso di omissione del logo camerale sul materiale pubblicitario e/o in caso di mancata consegna, in fase di rendicontazione, del materiale pubblicitario relativo alle iniziative cofinanziate, su cui è stato apposto il logo camerale, l'importo del cofinanziamento camerale verrà ridotto del 75%:
- tutta la documentazione necessaria alla determinazione del cofinanziamento, secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione.
- 2. In caso di mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 verranno applicate le seguenti riduzioni sull'importo del cofinanziamento erogabile:
 - per i primi 30 giorni di ritardo: riduzione del 15%;
 - dal 31° al 60° giorno di ritardo: riduzione del 30%;
 - in caso di ritardo superiore a 60 giorni: riduzione del 45%; è attribuito, inoltre, al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 3

- 1. La Camera di Commercio si impegna a versare all'Associazione Florovivaisti Bresciani un importo massimo di € 9.000 per cofinanziare le attività realizzate ed indicate al precedente art. 1.1, determinato nel suo preciso ammontare, secondo quanto convenuto nei commi successivi e previa acquisizione della documentazione prevista al precedente art. 2.1.
- 2. Il cofinanziamento camerale non potrà eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessiva ammessa, secondo quanto indicato ai successivi commi 4 e 5, e desunta dal rendiconto a consuntivo di cui al precedente art. 2.1.
- 3. Il cofinanziamento camerale potrà essere corrisposto fino al raggiungimento del pareggio di bilancio dell'iniziativa e dovrà essere ridotto, nella misura necessaria a garantire il pareggio, nel caso in cui nel rendiconto si evidenzi un utile, o nel caso in cui non siano realizzate tutte le iniziative proposte, ovvero non siano rispettate le disposizioni della presente convenzione.
- 4. Sono ammesse a rendiconto le spese relative al costo del personale dipendente

dell'Associazione Florovivaisti Bresciani nonché le spese generali non documentabili, con specifico riferimento alle iniziative realizzate, per un importo forfettario del 15% delle spese documentate delle iniziative stesse. Non sono ammesse le spese relative a costruzione, ristrutturazione, acquisto di immobili nonché ad incremento del patrimonio mobiliare, salvo che siano specificamente ed esclusivamente destinate alla realizzazione delle iniziative finanziate.

- 5. Le spese relative a pasti, buffet e pernottamenti, con esclusione del personale dipendente dell'Associazione, opportunamente documentate, sono ammesse con il limite del 20% calcolato sul totale delle altre spese documentate riferite alle iniziative realizzate
- 6. Il pagamento di quanto dovuto all'Associazione Florovivaisti Bresciani verrà effettuato entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 2.1.
- 7. Qualora tale documentazione fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l'Associazione Florovivaisti Bresciani provvederà ad integrare la stessa entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio camerale. Tale termine sospende quello di 90 giorni fissato per il pagamento al precedente comma 6 del presente articolo.
- 8. In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 7, per l'integrazione istruttoria, è attribuito al competente Dirigente camerale ampio mandato per assumere, in via equitativa, ogni opportuna decisione in merito.

Art. 4

- 1. In ossequio al disposto degli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 L. 241/1990, di importo superiore ad € 1.000 nel corso dell'anno.
- 2. I dati relativi alla presente convenzione saranno pubblicati sul sito camerale, quale condizione legale di efficacia della stessa.

Art. 5

1.La Camera di Commercio avrà la facoltà di effettuare presso l'Associazione Florovivaisti Bresciani i controlli che riterrà opportuni relativamente allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

Art. 6

- 1. L'Associazione Florovivaisti Bresciani si impegna a dare la massima visibilità al cofinanziamento camerale definito nella presente convenzione ed a pubblicizzare le iniziative con l'apposizione del logo camerale e la dicitura "iniziativa cofinanziata e patrocinata dalla Camera di Commercio di Brescia" in ogni occasione di pubblicizzazione degli eventi.
- 2. Nel caso in cui altri soggetti provvedano al finanziamento del medesimo evento, il logo camerale dovrà, comunque, essere posto in maggior rilievo se il cofinanziamento camerale sarà pari ad almeno il doppio delle altre sovvenzioni. In ogni caso, tutte le attività pubblicitarie dovranno essere previamente comunicate e concordate con i competenti uffici della Camera di Commercio.

Art. 7

1. La presente convenzione, le cui clausole potranno essere modificate con il consenso di entrambe le parti, è valida sino al 31.12.2024, fatti salvi gli ulteriori termini per la rendicontazione e la liquidazione.

Art. 8

1. La Camera di Commercio potrà, in qualunque momento e con due mesi di preavviso, risolvere la presente convenzione, qualora rilevi, a suo insindacabile giudizio, il mancato rispetto delle norme nella stessa contenute.

Art. 9

- 1. Tutte le controversie derivanti dalla presente Convenzione, o comunque connesse, dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una delle parti, al tentativo di mediazione secondo il Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia, Organismo iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare integralmente. Il Regolamento e le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura. La sede della mediazione sarà presso la sede principale o le sedi secondarie dell'Organismo di Mediazione. Il foro competente per qualsiasi controversia è in via esclusiva quello di Brescia.
- 2. La Camera di Commercio non è responsabile per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l'Associazione Florovivaisti bresciani ed i terzi, in conseguenza della realizzazione delle azioni messe in campo in esecuzione della presente Convenzione.

Per l'Associazione Florovivaisti bresciani Per la Camera di Commercio, Industria,Artigianato ed Agricoltura

Il Presidente (Sig. Fausto Dester)

Il Segretario Generale (dott. Massimo Ziletti)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(ing. Roberto Saccone)